

(N. 161)

**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 luglio 1979*

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
(MARCORA)

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**  
(FORLANI)

**col Ministro dell'Interno**  
(ROGNONI)

**col Ministro del Tesoro**  
(PANDOLFI)

**col Ministro delle Finanze**  
(MALFATTI)

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**  
(NICOLAZZI)

*(con il titolo: « Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, recante norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio d'oliva » - V. Stampato n. 96)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 25 luglio 1979*

---

**Diniego di conversione del decreto-legge 26 maggio 1979,  
n. 160, e disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al  
decreto stesso**

---

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90 e del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, non convertito in legge, che abbiano esaurito i loro effetti entro il 27 luglio 1979 sono validi; gli altri atti e provvedimenti la cui efficacia non si sia esaurita entro la citata data del 27 luglio 1979 sono validi fino a tale data.

I rapporti in atto fra l'ORNACOL ed i destinatari dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva sono definiti dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Non ha efficacia la dichiarazione di idoneità di cui al comma secondo dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, e del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, ed il conseguente conferimento della personalità giuridica all'ORNACOL.

**Art. 2.**

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è nominato un commissario straordinario presso l'ORNACOL per la presentazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, entro 30 giorni dalla nomina, dei rendiconti relativi alle spese sostenute dall'organismo nell'espletamento dei compiti ad esso affidati ed alle somme erogate per l'aiuto al consumo.

**Art. 3.**

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sulla base dei rendiconti di cui al precedente articolo 2, provvede al pagamento delle somme spettanti all'ORNACOL imputando la relativa spesa alla propria gestione finanziaria di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

## Art. 4.

Le imprese confezionatrici che abbiano richiesto o richiedano l'aiuto al consumo dell'olio di oliva in misura superiore a quella accertata decadono dal diritto all'aiuto per le quantità cui si riferiscono le relative domande e sono assoggettate, anche nel caso che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio dell'importo dell'aiuto richiesto in eccedenza.

In caso di irregolare tenuta della contabilità prescritta ai fini della concessione dell'aiuto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto competente per territorio, su rapporto degli addetti ai controlli o dell'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo.

Alle infrazioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Le infrazioni previste dal quarto comma del presente articolo comportano, altresì, per le ditte confezionatrici, il ritiro del riconoscimento di cui al regolamento n. 3089 del Consiglio della Comunità europea del 19 dicembre 1978 per un periodo minimo di tre mesi e massimo di un anno. Tale ritiro è disposto con lo stesso provvedimento che irroga la relativa sanzione e di esso è data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

*Decreto-legge 26 maggio 1979, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 28 maggio 1979.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, recante norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva;

Considerato che il Senato della Repubblica ha già approvato in prima lettura la conversione in legge con modificazioni del provvedimento suddetto, ma che, data l'attuale situazione parlamentare, non appare possibile che vi si provveda in via definitiva nei termini prescritti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare comunque la continuità dell'applicazione delle disposizioni in esso contenute inserendovi le modificazioni apportatevi dal Senato della Repubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

### Art. 1.

Per lo svolgimento dei compiti di gestione e di controllo inerenti al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, previsto dallo articolo 11 del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978, e disciplinato dal regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), fino a che non si sarà provveduto al suo riordinamento, può avvalersi dell'« Organismo nazionale per la gestione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva - ORNACOL », costituito dalle organizzazioni dei produttori agricoli, degli industriali e dei commercianti oleari maggiormente rappresentative in campo nazionale.

L'idoneità dell'Organismo a svolgere i compiti di gestione inerenti al regime dell'aiuto è riconosciuta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con detto riconoscimento l'Organismo acquista la personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che esercita, nei confronti del medesimo, i poteri previsti dall'articolo 25 del codice civile.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede ad impartire all'Organismo le necessarie disposizioni per l'attuazione dei compiti ad esso affidati ed a controllarne l'attività. In tali disposizioni devono, in particolare, essere precisate le modalità per l'espletamento dei controlli sul regime di aiuto al consumo.

I rapporti tra l'Azienda e l'Organismo sono disciplinati da apposite convenzioni annuali, ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni.

A copertura delle spese derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al primo comma, l'Organismo è autorizzato a riscuotere dai beneficiari il contributo previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 136/66, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78, mediante ritenuta sulle somme corrisposte a titolo di aiuto. La misura del contributo è determinata, in una aliquota percentuale dell'aiuto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria, del commercio e dello artigianato, all'inizio di ciascuna campagna. Per la campagna 1978-1979 tale aliquota è stabilita nella misura del 4 per cento.

Per consentire l'erogazione dell'aiuto, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, in relazione alle specifiche assegnazioni effettuate dalle Comunità europee, fornisce all'Organismo le somme necessarie mediante ordinativo diretto da emettersi su apposito capitolo del proprio bilancio.

L'Organismo è tenuto a rendere all'Azienda, entro due mesi dalla fine della campagna, i rendiconti delle somme erogate per l'aiuto al consumo. Tali rendiconti sono soggetti al controllo dell'ufficio di ragioneria e dell'ufficio della Corte dei conti, di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

## Art. 2.

I dipendenti dell'Organismo di cui al precedente articolo 1 addetti ai controlli sono autorizzati ad eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni negli stabilimenti di confezionamento, nei magazzini e nei depositi fuori fabbrica delle imprese confezionatrici, riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 3089/78, ed in quelli delle ditte loro fornitrici o cessionarie, nonché a richiedere alle stesse l'esibizione della contabilità prescritta per la concessione dell'aiuto e dei registri previsti ai fini fiscali, dai quali possa desumersi il movimento degli olii entrati e di quelli usciti ed il movimento delle confezioni. Gli stessi sono altresì autorizzati a prelevare campioni secondo le pro-

cedure previste dalla vigente normativa in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.

I soggetti di cui al precedente comma devono conseguire il riconoscimento, da parte del prefetto di Roma, della qualifica di guardia particolare ai sensi delle norme contenute nel titolo IV del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione. Tale riconoscimento abilita i suddetti all'espletamento dei controlli in tutto il territorio nazionale.

Per la loro identificazione personale gli stessi soggetti devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le imprese confezionatrici che richiedono l'aiuto al consumo dell'olio di oliva in misura superiore a quella accertata decadono dal diritto all'aiuto per le quantità cui si riferiscono le relative domande e sono assoggettate, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo dell'aiuto richiesto in eccedenza.

In caso di irregolare tenuta della contabilità prescritta ai fini della concessione dell'aiuto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.

Alla applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto competente per territorio, su rapporto degli addetti ai controlli o dell'Organismo di cui al precedente articolo 1.

Alle infrazioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Le infrazioni previste dal quarto comma del presente articolo comportano, altresì, per le ditte confezionatrici, il ritiro del riconoscimento di cui al regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978 per un periodo minimo di tre mesi e massimo di un anno. Tale ritiro è disposto con lo stesso provvedimento che irroga la relativa sanzione e di esso è data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

### Art. 3.

Al fine di seguire lo svolgimento delle attività inerenti al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il « Comitato centrale consultivo per l'aiuto al consumo dell'olio di oliva ».

È compito del Comitato:

seguire l'andamento degli interventi svolti per favorire il consumo dell'olio di oliva;

proporre misure intese al migliore funzionamento dell'Organismo, di cui al precedente articolo 1;

presentare proposte al Ministro dell'agricoltura e delle foreste per eventuali modifiche al regime dell'aiuto al consumo;

fornire indicazioni in ordine ai controlli da effettuare.

Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o per sua delega da un Sottosegretario di Stato ed è composto:

dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli o da un suo delegato;

dal direttore generale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo o da un suo delegato;

dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato;

da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da tre rappresentanti degli industriali, tre rappresentanti dei commercianti oleari ed uno dei frantoiani, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da due rappresentanti delle associazioni dei produttori olivicoli maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative in sede nazionale;

da un rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari;

da due esperti, particolarmente qualificati, anche estranei alle Amministrazioni dello Stato.

La segreteria è affidata a un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a direttore di divisione aggiunto.

#### Art. 4.

Le organizzazioni di produttori di olio e di olive di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 1978, ammesse con decreto ministeriale del 29 gennaio 1979 all'applicazione delle norme derogatorie contenute nel regolamento (CEE) n. 2752/78 del Consiglio del 23 novembre 1978, acquistano la personalità giuridica di diritto privato e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, previste per le unioni di associazioni riconosciute.

#### Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — MARCORÀ — FORLANI —  
ROGNONI — PANDOLFI — Malfatti —  
NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO.